

All' avvocatina una sola indennità

ANGELO COSTA

L' avvocatina che eserciti anche il lavoro di insegnante part-time ha diritto ad una sola indennità di maternità. Così la Cassazione con la sentenza 515/2018, che si iscrive nel novero di una serie di recenti pronunce in tema di previdenza per gli **avvocati**. Vediamole nel dettaglio.

DUE LAVORI UNA SOLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ L' avvocatina che eserciti anche il lavoro di insegnante part-time ha diritto ad una sola indennità di maternità. Lo hanno affermato i giudici della Corte di cassazione con la sentenza n. 515 dello scorso 11 gennaio. La Corte d' appello aveva rigettato l' impugnazione proposta dall' avvocatina Tizia iscritta all' Albo degli **avvocati** e anche insegnante scolastico di ruolo part-time, avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso la domanda della stessa di corresponsione, da parte della Cassa forense, dell' indennità di maternità, a seguito del parto, motivato dalla circostanza che tale indennità era già stata erogata dall' Inpdap in virtù del rapporto di lavoro con il Miu. La Corte territoriale rilevava che il Dlgs. n. 151 del 2001, art. 71 nel richiedere all' iscritta alla Cassa di dichiarare l' inesistenza di altro trattamento per maternità implicava la impossibilità di un cumulo delle prestazioni e che la prestazione non potesse essere concessa alla lavoratrice che avesse percepito il trattamento da parte di altro Ente in virtù di altro rapporto di lavoro autonomo o dipendente. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l' avvocatina Tizia. Già la Cassazione (Cass. n. 22023/2010) in relazione proprio all' indennità di maternità di maternità dovuta alle libere professioniste, ha osservato che la determinazione del sistema indennitario «rientra nella discrezionalità del legislatore che è libero di modulare diversamente nel tempo e a seconda delle categorie di lavoratrici madri, il livello di tutela della maternità con misure di sostegno legate a fattori di variabilità incidenti ora sulla salvaguardia del livello di reddito delle fruitrici dell' indennità ora ad esigenze di bilancio, tenuto conto dell' incidenza quantitativa delle erogazioni che, per quanto riguarda la professione legale, è mutata rispetto ai primi anni di applicazione della legge».



Secondo gli Ermellini la finalità della norma è in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento e cioè la situazione di maternità, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale. E inoltre, secondo i giudici di piazza Cavour non è neppure automaticamente estensibile al caso sottoposto alla loro attenzione, la giurisprudenza formatasi in gran parte in ordine alle prestazioni di maternità godute in relazione ad una singola professione o ad un singolo rapporto di lavoro autonomo o subordinato, poiché, nel caso di specie, si discute del vantato cumulo tra prestazioni per maternità provenienti da enti diversi per tipologie di lavoro diverso (professionale e di dipendenza pubblica). L' AVVOCATO DEVE COMUNICARE ALLA CASSA I DATI REDDITUALI Nel caso in cui l' avvocato non trasmetta alla Cassa forense i dati reddituali, non decorrerà il termine di cinque anni per la verifica dei requisiti. A ribadirlo sono stati i giudici della sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 30714 dello scorso 21 dicembre. L' avvocato Caio aveva proposto ricorso al Tribunale del lavoro al fine di ottenere l' affermazione del proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con la inclusione anche degli anni compresi tra il 1985 ed il 1990 e tra il 1992 ed il 1996 che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense aveva escluso ai fini del calcolo della pensione medesima, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 3, per mancanza del requisito della continuità nell' esercizio della professione. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte di appello accogliendo l' appello della Cassa ha dichiarato che il limite del quinquennio fissato dalla legge per l' accertamento del requisito della continuità, nel caso di esercizio della facoltà di revisione, è condizionato al corretto adempimento da parte dell' iscritto degli obblighi di comunicazione previsti dalla L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23, come indicato anche dalla giurisprudenza di legittimità; che non era condivisibile quanto affermato dal primo Giudice secondo cui i poteri della Cassa dovevano essere limitati al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di pensione, posto che lo stesso Tribunale aveva dato atto che il ricorrente non aveva prodotto tempestivamente la documentazione utile a tal fine e pertanto legittimamente la Cassa aveva dichiarato l' inefficacia a fini pensionistici dell' iscrizione del ricorrente per gli anni sopra indicati. I giudici della Cassazione hanno evidenziato che il thema decidendum era sui limiti temporali dell' esercizio del potere della Cassa di verificare l' effettività dell' esercizio della professione forense da parte degli iscritti nell' ipotesi di comunicazione irrituale da parte dell' interessato e precisamente di unica comunicazione relativa ad un periodo compreso tra il 1985 ed il 1996 effettuata il 12 settembre 1997. La Corte territoriale ha fatto, a parere dei giudici di piazza Cavour, corretta applicazione dei principi di diritto sanciti da questa Corte di legittimità (Cass. n. 3211/2022; SS.UU n. 13289/2005; n. 23847 del 2015; n. 4092/2016) «ritenendo che il principio secondo cui il requisito della continuità nell' esercizio della professione non può essere contestato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori a quinquennio precedente la suddetta domanda quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dalla L. n. 319 del 1975, art. 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, art. 22, postuli che l' interessato abbia adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione previsti dalla detta L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23». Inoltre secondo

i giudici la limitazione temporale dell' esercizio del potere di revisione degli iscritti a seguito di verifica della continuità dell' esercizio della professione, non possa che conseguire alla realizzazione della esatta fattispecie che pone a carico dell' interessato l' obbligo di trasmettere annualmente alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l' ammontare del reddito professionale; di contro, non integra tale elemento della complessa fattispecie una condotta dell' interessato difforme rispetto al procedimento delineato dalla norma per regolare la facoltà di procedere alla revisione dell' albo. O I CONTRIBUTI ALLA CASSA O LA CARTELLA ESATTORIALE Se non si versano i contributi alla Cassa Forense prima o poi può arrivare la cartella esattoriale di pagamento. È questo in sintesi quanto emerge dalla ordinanza n. 335 della Corte di cassazione dello scorso 10 gennaio. Con sentenza la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l' opposizione, svolta da Tizio, avverso la cartella esattoriale per omesso versamento di contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Per la Corte di merito, la comunicazione alla Cassa di dati reddituali non corrispondenti a vero e di non modesta entità, rispetto a quelli comunicati all' amministrazione finanziaria, costituivano volontà di occultare l' effettivo ammontare dei redditi percepiti e versare una contribuzione inferiore a quella dovuta, con la conseguenza che, trattandosi di omissione contributiva, la prescrizione decorreva dal momento in cui la Cassa era venuta a conoscenza, a seguito di comunicazione dei dati da parte dell' amministrazione finanziaria, dell' ammontare dei redditi effettivamente conseguiti dal professionista. La Corte di merito, muovendo dalla reiterazione della condotta concretatasi nella comunicazione di dati reddituali non corrispondenti a vero e dall' entità, non modesta o irrisoria, delle divergenze riscontrate tra comunicazioni alla Cassa e dati denunciati all' amministrazione finanziaria, ha ravvisato nella condotta dell' attuale ricorrente la «chiara volontà di occultare l' effettivo ammontare dei redditi percepiti e di versare, conseguentemente, una contribuzione inferiore a quella dovuta» e, in definitiva, «dichiarazioni deliberatamente orientate alla omissione contributiva» (in tali termini la motivazione della sentenza impugnata). La Cassazione in definitiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. © Riproduzione riservata.